

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

Categoria V Classe IV

---

---

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).**

---

---

L'anno **2012** e questo giorno **29** del mese di **ottobre** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 26.10.2012 n. 15412 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale avv. **Angelo Campanile**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **15** ed assenti, sebbene invitati, n° **2**

1. GRIMALDI Alessandro – Sindaco				<i>presente [X] assente [ ]</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	NEGRO Matteo	X		10.	RECCIA Giuseppe	X	
3.	CRISTIANO Umberto	X		11.	ANATRIELLO Luigi	X	
4.	DI NOLA Raffaele	X		12.	GERVASIO Guido	X	
5.	LANDOLFO Giovanni	X		13.	CHIACCHIO Pietro	X	
6.	LIGUORI Gaetano	X		14.	DI BERNARDO Gaetano	X	
7.	CAMPANILE Angelo	X		15.	BRASIELLO Vincenzo		X
8.	CHIACCHIO Tammaro	X		16.	MAISTO Tammaro	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	BILANCIO Filomena		X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Carmine D'Aponte, Mario Lamanna, Giuseppe Landolfo, Pasquale Palmieri, Lucia Piccolella;

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott. AMEDEO ROCCO incaricato della redazione del verbale.

### TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

#### Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

#### Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di GRUMO NEVANO, corrispondente a E224.
2. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13, del D.L. 201/2011.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

#### Art. 17 Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

#### Art. 18 Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Il Presidente procede, in primo luogo, a dare lettura della nota, a firma del consigliere comunale Matteo Negro, del 26.10.2012, con la quale lo stesso comunica di dover essere considerato capogruppo del gruppo consiliare di Progresso e Libertà. Comunica quindi che sono pervenute al tavolo della presidenza n. 3 interrogazioni consiliari, di cui due a firma del consigliere Reccia (emergenza roghi; palestre comunali) e una a firma dei consiglieri Reccia, Landolfo e Brasiello (costo ticket mensa scolastica). Dopo averne dato lettura, il Presidente assicura che le stesse, acquisite al protocollo generale dell'Ente saranno sottoposte all'attenzione dell'amministrazione comunale. Il presidente dà quindi lettura della lettera fatta predisporre per invitare tutti i consiglieri componenti delle commissioni consiliari a rassegnare le dimissioni dalle stesse, in modo da consentire il loro riformarsi rispettando il disposto del regolamento del Consiglio comunale in merito al numero dei componenti appartenenti alla maggioranza e alla minoranza. Rammenta che in caso anche un solo consigliere non rassegnasse le dimissioni, le commissioni non potrebbero riformarsi, stante la mancata previsione del regolamento del consiglio comunale di una tale eventualità.

Il Presidente cede, quindi, la parola ai componenti per interventi per comunicazioni.

Intervengono per comunicazioni il consigliere Di Bernardo, il consigliere Reccia, il consigliere Cristiano, il consigliere Negro, il consigliere Liguori, il Sindaco, ancora il consigliere Reccia, il consigliere Maisto, il consigliere Marino, il consigliere Landolfo, ancora il consigliere Reccia, ancora il Sindaco, ancora il consigliere Marino, ed infine il Presidente, interventi tutti riportati nella trascrizione allegata.

Si dà atto che nel corso del dibattito, alle ore 20,50 sono si è allontanato dall'aula il consigliere Cristiano (presenti 14 – assenti 3).

A questo punto il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Marino e Maisto per la Maggioranza e Reccia per la Minoranza.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto iscritto all'ordine del giorno, ossia «*Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)*» e cede la parola al Vicesindaco, assessore Carmine D'Aponte che relaziona sulla proposta deliberativa, in particolare precisando che sulla proposta di regolamento è stato richiesto il prescritto parere al Collegio dei Revisori dei conti che ha espresso parere favorevole sulla proposta, previo recepimento di due suggerimenti del Collegio, che sono stati puntualmente inseriti nello schema di regolamento.

A seguito della relazione del Vicesindaco, intervengono sull'argomento il consigliere Liguori, cui risponde lo stesso Vicesindaco, nuovamente Liguori, il presidente che invita il Segretario a fornire chiarimenti, cosa che puntualmente avviene, nuovamente il consigliere Liguori, il consigliere Landolfo, il consigliere Reccia, ancora il Presidente, ancora il consigliere Reccia, interventi tutti riportati nella trascrizione allegata.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone a votazione la proposta deliberativa.

Presenti e votanti 14, con voti favorevoli 12, contrari 2 (Reccia, Landolfo), resi per alzata di mano da parte dei 14 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'esito della votazione sopra riportata:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente propone di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti e votanti 14, con voti favorevoli 12, contrari 2 (Reccia, Landolfo), resi per alzata di mano da parte dei 14 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;  
Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che gli interventi relativi all'argomento trattato, sono riportati nella trascrizione allegata.

**Il presidente:** buonasera a tutti i cittadini, visto che in aula ci sono i consiglieri atti a costituire il numero legale, prego il segretario generale di procedere all'appello.

**Il presidente:** all'appello nominale sono presenti...15. E assenti...2. Verificata l'esistenza del numero legale dichiaro aperta la seduta, allora prima di procedere alle comunicazioni, ci sono delle comunicazioni da parte della presidenza.. in particolare c'è una comunicazione del 26/10/2012 a firma del consigliere comunale Matteo Negro, quale esponente del gruppo consiliare di Progresso e Libertà facendo seguito alla comunicazione effettuata in sede di consiglio comunale il giorno 23/10/2012 è rilevata altresì la mancata comunicazione per iscritto lo si deve al segretario comunale a nome della capogruppo così come prescritto dal terzo comma dell'articolo sette del regolamento del consiglio comunale, comunica ai sensi è per gli effetti del terzo comma dell'articolo sette del regolamento del consiglio comunale di dover essere considerato capogruppo del gruppo consiliare di progresso e libertà in quanto consigliere più anziano di età, la presente comunicazione inviata ai destinatari i quali ne dovranno dare compiuta attuazione anche ai fini delle prerogative riconosciuti dal capogruppo consiliare dalla normativa vigente. La lettera è indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale e per conoscenza al consigliere comunale Umberto Cristiano. Sono pervenute sul tavolo della presidenza immediatamente prima dell'appello delle interrogazioni ai sensi del comma primo dell'articolo 22 del regolamento a firma del consigliere Giuseppe Reccia. Un'altra e a firma dei consiglieri Reccia, Landolfo, Brasiello. Ovviamente saranno messi al protocollo dell'ente già domani mattina, non essendo stati richiamati i caratteri dell'urgenza della richiesta d'interrogazioni, quindi nei termini previsti dal regolamento il sindaco che è il destinatario di queste interrogazioni, in altre parole gli assessori al ramo baderanno a rispondere il consigliere o i consiglieri interroganti. Ne diamo lettura; una prima interrogazione riguarda l'emergenza roghi. ( il presidente legge la interrogazione allegata agli atti del consiglio).. una seconda interrogazione sempre a firma del consigliere Reccia che riguarda la palestra comunale (il presidente legge la seconda interrogazione allegata agli atti del consiglio).. terza interrogazione, questa avrei fatto meglio a leggerla per ultimo per i motivi che poi capirete anche in funzione dei documenti che vi sono stati distribuiti. Perché si invoca l'approvazione del regolamento, e io questa sera ho adottato una iniziativa di impulso al consiglio comunale finalizzata alla ripresa del funzionamento delle commissioni, e questo è un atto propedeutico all'esame e alla futura approvazione del regolamento in consiglio comunale, quindi mi auguro che l'iniziativa possa trovare condivisione da parte dei consigli, ecco la terza interrogazione, che riguarda il costo del ticket di mensa scolastica.( il presidente legge la terza interrogazione allegata agli atti del consiglio).. concludo le comunicazioni della presidenza dando lettura di questo documento che è stato distribuito a tutti i consiglieri, anche ai consiglieri, al sindaco tutti consiglieri comunali al segretario comunale..( il presidente legge il documento allegato agli atti del consiglio).. alla presente allegato modulo simile che i consiglieri qualora intendessero aderire alla proposta formulata potranno presentare le dimissioni da componenti delle commissioni consiliari, in tal modo che già dalla prossima seduta utile di consiglio comunale si potrà procedere alla verifica del civico consesso della nuova composizione delle commissioni permanenti, questa in un'ottica di velocizzazione dell'esame di importanti provvedimenti che giacciono in attesa di essere portate all'attenzione del consiglio comunale previo esame da parte delle commissioni competenti certo della favorevole accoglienza della proposta si porgono cordiali saluti. È tra i provvedimenti, che oramai sono diventati urgenti anche alla luce dell'interrogazione, è stata presentata dal consigliere Reccia c'è anche il regolamento per l'utilizzo delle palestre e attrezzature sportive comunali, quindi mi auguro che questa mia iniziativa possa trovare non soltanto riscontro da parte dei consiglieri, proprio perché portata a termine ad accelerare i tempi della formazione delle nuove commissioni. Fermo restando, e lo dico per completezza d'informazione che qualora non dovesse trovare invece riscontro per i meccanismi che sono previsti nel nostro regolamento, le commissioni resterebbero quelle che ora sono. E quindi in questo caso determinerebbe questo squilibrio rispetto al quale io oltre a questa iniziativa non ho altri strumenti da poter offrire al civico consesso. Grazie

**Il presidente:** passiamo alla comunicazione da parte dei consiglieri. La parola al consigliere Di Bernardo

**Il consigliere Di Bernardo:** presidente grazie; le rubo solo pochi minuti, voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale di Grumo, per il bellissimo gesto dell'altra volta cioè quello di aver approvato un punto molto delicato della giustizia e cioè quello dell'affermazione e l'istituzione del mantenimento dell'ufficio del giudice di pace in Frattamaggiore, e dico a tutti grazie perché l'altra volta per motivi personali mi sono dovuto assentare, e quindi non mi è stato possibile partecipare al consiglio comunale cui tengo tanto, il gesto che è stato fatto quello di approvazione della convenzione preparata dalla camera forense di Frattamaggiore dove io copro la carica di segretario immeritadamente,, è un gesto molto importante perché dà la possibilità di mantenere un presidio di legalità qui nella nostra zona, e intendo Frattamaggiore che a due passi da Grumo Nevano, anziché quello di raggiungere Napoli.. dare a tutti cittadini la possibilità di potersi recare presso l'ufficio del giudice di pace, a 2 km oggi.. grazie quindi per aver approvato questa importante iniziativa, sono rimasto un po' perplesso per la votazione del Egregio consigliere avvocato Giuseppe Reccia, e leggendo il verbale ho notato che il consigliere Reccia si è astenuto, sarà stato sicuramente per ovvie ragioni, però caro consigliere Reccia e questo lo devo dire, lo dobbiamo fare presente ai cittadini qual è la strada che vuole intraprendere il partito che tu ovviamente rappresenti. Cioè quella di allontanare sostanzialmente cittadini da un presidio di legalità è importante che è stato fino a oggi e rimarrà ancora l'ufficio del giudice di pace in Frattamaggiore. Allora Le persone e i cittadini devono sapere..che il partito che tu rappresenti non è d'accordo con la formazione, istituzione, e il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, detto questo presidente penso di aver concluso. Grazie

**Il presidente:** la parola al consigliere Reccia.

**Il consigliere Reccia:** buonasera a tutti, vi ringrazio della parola.. e brevemente per replicare, a quanto diceva l'amico e il consigliere Di Bernardo.. io penso che tu.. e se posso darti del tu.. penso che tu abbia letto direttamente l'esito della votazione, e non le ragioni.. diversamente penso che sarebbe stato molto chiaro la mia posizione, e le ragioni di una scelta sofferta cioè quella di astenermi.. Le ragioni di chi è un operatore del diritto nel territorio, e le ragioni di chi ritiene che oggi siamo arrivati ad un sacrificio per ogni tributo.. per ogni richiesta che si fa ad un cittadino come quella di usufruire della mensa scolastica.. ed è per questo.. essendo tormentato tra queste diverse ragioni io avevo difficoltà a votare in un senso o in un altro.. sicura che qualsiasi fosse stato il mio voto avesse destato una critica o da parte degli uni o da parte degli altri.. in ogni caso senza venir meno il sottrarmi a quelle che sono le mie responsabilità, nella qualità poi di segretario della camera forense di Frattamaggiore.. io ritengo che ove mai dovesse restare la camera forense a Frattamaggiore questo sarà determinato da questioni forse anche diverse da quello stesso documento, perché stento a credere che.. un organo istituzionale dello Stato possa in un qualche modo prendere in considerazione una richiesta che non prevede già lo stanziamento di fondi.. cioè così come noi per avviare una qualsiasi iniziativa, cioè comprare un microfono, abbiamo necessità di indicare dove andiamo a prendere quei soldi per verificare se già ci sono quei soldi, così per mantenere la camera forense a Frattamaggiore presidio di legalità, e di grande valore morale, dicevo dobbiamo dare garanzie e non impegni., eventuali da parte delle amministrazioni, cioè per entrare nel merito poi di quella stessa dotazione io dico, sarebbe stato opportuno vedere che prima le varie amministrazione si facessero carico di individuare dove stavano quei soldi, quando e con quali soldi dovevano stanziare per quanto tempo e in quale parte dell'anno stanziare, e poi eventualmente fare quella stessa richiesta legittima, non di secondaria importanza, all'ente, o al ministero di riferimento., così come è stata presentata indipendentemente da tutte le altre ragioni che restano stento a credere che il ministero stesso possa prenderla in considerazione in quanto il ministero dovrebbe accettare una richiesta di mantenimento del presidio di Frattamaggiore senza che lei stessa amministrazione si siano già impegnate, abbiano già stanziato i soldi per mantenerla, cioè a futura memoria possono accettare una richiesta., questa cosa proprio per scendere nel merito mi sembrava opportuno sottolinearla., così come mi sembra opportuno sottolineare che oltre alla questione di quelli che sono le IMU che questa sera andremo ad approvare dei regolamenti e delle aliquote IMU, quindi chiederemo ai cittadini un sacrificio importante., così come si è già avuto l'aumento di quelli che sono i ticket mensa., io dico rispetto a tutte queste cose per ritornare alla posizione di chi sta intervenendo mi sembra di aver mantenuto un atteggiamento di equidistanza è nello stesso momento di aver giustificato., ho motivato ampiamente le scelte di quella astensione. brevemente mi dilungo in questo mio intervento per sottolineare anche un altro fenomeno che è quello delle cooperative che svolgono sul territorio dei servizi sociali di assistenza anche ai portatori di handicap, sia come legale, sia come consigliere comunale mi sono pervenute diverse richieste di intervento, perché pare che questi operatori non siano stati retribuiti regolarmente, questo non solo.. e non so se è solo perché il datore di lavoro in questione non eroga la retribuzione, o non corrisponde la retribuzione., visto che sicuramente è stata portata all'attenzione del sindaco è anche del dottor Cappuccio., c'è un'enorme difficoltà dei lavoratori a far valere i propri diritti o quelle che sono le proprie istanze, per paura in certi casi di farle valere, io sottolineavo l'attenzione del consiglio comunale anche su questa problematica chiedendo., di conoscere quelli che sono poi i motivi a questi ritardi o a queste difficoltà questo sperando che non ci sia bisogno di una ulteriore interrogazione, perché è una questione di natura diffusa nel tema sociale dei cittadini di Grumo Nevano, e possa trovare una risposta indipendentemente da una formale interrogazione. Per adesso ho finito grazie

**Il presidente:** ci sono altri interventi? La parola al consigliere Cristiano.

**Il consigliere Cristiano:** buonasera tutti, caro sindaco, caro presidente, cari colleghi consiglieri e tutti cittadini purtroppo pochi intervenuti questa sera. A me dispiace ma non posso non difendermi dal vile attacco che ho subito nonostante fossi assente nell'ultima seduta di consiglio comunale da parte del consigliere Matteo Negro, caro Mario forse da qui è meglio perché ti guardo negli occhi.,ci tengo a dirti che io non sono come te, quindi non ho alcuna intenzione di controbattere ad alcune offese, peraltro poco eleganti, vista la mia assenza, vorrei ricordare ai tuoi scribacchini che se hanno qualcosa da dire nei confronti della mia persona, possono farlo anche senza usarti., perché io sono convinto che tu non sai fino in fondo quello che hai letto, quel documento che poi è passato già alla storia come la .. letterina.. è doveroso soffermarmi su un solo punto, mi hai dato dell'incoerente., e questo proprio non lo capisco, e quindi non posso accettarlo, io sono stato eletto nelle liste di progresso e libertà dove mi trovo tuttora, ho sottoscritto come te una carta dei valori, io in quella carta e ci credo ancora, sono rimasto coerente non mi sono mai seduto a nessun tavolo di trattative, più volte ho fatto richieste che a questo tavolo ci fossero tutti i consiglieri, è fossero aperti i confronti sui programmi, sulle linee programmatiche, purtroppo le mie richieste sono state vane., ancora oggi non capisco su quale base sia basato l'accordo che unisce tutti. Riguardo all'ultimo documento protocollato del quale il presidente prima ha enunciato. Io non so quale azzecagarbugli ha scritto quel documento, comunque che vi piaccia oppure no fino ad oggi sono io il capogruppo di progresso e libertà, votato anche da te in nome della coerenza che tu tanto sbandieri., comunque ti volevo dire che a tal proposito convocheremo nella sede di progresso e libertà una riunione dove saranno invitati tutti coloro che ne fanno parte, e coloro che hanno collaborato affinché progresso e libertà fosse la prima lista in Grumo Nevano come numero di voti. Volevo ricordarti che non sono stato certamente io l'incoerente, ai dettoprima tutto e poi il contrario di tutto in questa sede, è solo a titolo esemplificativo, senza volere essere tanto esaustivo fino in

fondo, voglio solo rammentare le discrasia tra le prime stesure e le ultime., tra quelle del programma ecologia, è quello del PRU.. è per adesso prima di concludere, è doveroso da parte mia un ringraziamento al consigliere Gaetano Liguori, in quanto è stato l'unico e me ne rammarico di questo... ha davvero mostrato sensibilità e distacco per il vile attacco che ho ricevuto, voglio concludere confermando che la mia è una posizione di appoggio a questa maggioranza. Anche se sarà un appoggio vigile, voterò pensando come ho sempre fatto secondo coscienza, in coerenza con gli interessi di Grumo Nevano e dei suoi cittadini. La mia intenzione ancora una volta è di avere fiducia nella figura del sindaco, investendo su questa figura un ruolo di forte vigilanza su tutto quello che questa nuova maggioranza andrà ad indicare, e su tutto quello che questa nuova giunta, che tra le tante cose non avevo avuto il piacere di conoscerli tutti, né tanto meno di dividerli tutti.. comunque faccio a loro tanti auguri per l'immane lavoro che bisogna fare. Grazie buonasera

**Il presidente:** la parola al consigliere Negro

**Il consigliere Negro:** grazie presidente, saluto tutti gli intervenuti, saluto i cittadini che assistono questo consiglio comunale, in cui siamo chiamati ad assumerci delle grosse responsabilità che purtroppo anche se impopolare sono necessarie ed indispensabili al fine di scongiurare il dissesto finanziario dell'ente., è rispetta queste questioni più importante prova un certo imbarazzo a dovere ritornare su una questione interna al gruppo di progresso in libertà, ma le affermazioni., che abbiamo pena sentito da parte del consigliere Umberto Cristiano, che richiedono da parte mia una breve doverosa replica, in politica ma anche nella vita gli assenti hanno sempre torto caro Umberto Cristiano, e penso che se il consigliere comunale Umberto Cristiano sapeva di non poter essere presente in quella seduta di consiglio comunale, per difendere personalmente la sua scelta di protocollare nell'imminenza della seduta a quel volantino, poteva scegliere un momento diverso., caro Umberto Cristiano., e credo che tutti non hanno apprezzato questa cosa, non l'hanno apprezzati consiglieri e nemmeno gli assessori presenti, e poi tu gli hai fatto degli auguri anche fuori luogo, dopo che ha scritto un volantino del genere, poi gli sarà al giudizio di tutti quanti gli altri., io non accetto lezioni di lealtà da parte tua caro Umberto Cristiano da parte di chi non ha ritenuto nemmeno di interpellarmi., perché tu in quel volantino non hai condiviso nulla con nessuno della lista., perché in questo volantino c'è scritto solo il nome Umberto Cristiano. Poi andremo a vedere chi sono quelli che hanno scritto il volantino, e chi è che lo ha condiviso, siccome io sono un consigliere di progresso le libertà io credo che un minimo di mia condivisione ci doveva essere, il rispetto che tu dici.. ma alla fine i fatti sono ben altri.. i fatti sono quelli che tu hai fatto un volantino non condiviso, e questo tu non potevi permettertelo di fare, non potevi spendere il mio nome, quindi in progresso e libertà fino a prova contraria ci sono anche io per cui io ero la persona in primis che doveva saperlo e condividere questo volantino. Non si poteva lasciare in sospeso una questione così importante nel momento in cui dopo grandi sofferenze il sindaco stava offrendo alla città delle spiegazioni, illustrando i motivi che lo avevano indotto ad andare avanti nel bene e nell'interesse della città, la scelta di protocollare quel documento, era chiaramente da parte del consigliere Cristiano un gesto, irriverente e poco rispettoso nei miei confronti, tendenzioso e creava confusione in un momento in cui la compattezza intorno alla figura del sindaco era un bene di primaria importanza, con sincerità, con trasparenza ho manifestato principalmente sostegno al sindaco e alla nuova maggioranza prendendo le distanze da un documento, e da un comportamento quello del consigliere Cristiano censurabile non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista dei rapporti di correttezza personale, in rispetto dei quali ancora di più e chiedo a coloro che ricoprono incarichi di grande responsabilità istituzionale. Di là da quelle che possono essere le azioni o le reazioni del momento, il tempo che è sempre galantuomo stabilirà inequivocabilmente la correttezza dei reciproci comportamenti, dedichiamoci concentriamoci adesso a parlare di questioni molto più serie, che toccano direttamente le tasche dei cittadini. Grazie

**Il presidente:** grazie al consigliere Negro, la parola al consigliere Liguori.

**Il consigliere Liguori:** buona sera a tutti i consiglieri, giusto qualche piccola nota che mi colpiva, belle parole censura e discrasia sono sicuramente molto belle, ci sono delle lacerazioni presenti, e non sono certo di poco conto, la prima a discrasia e censura all'evidenza su tutte una sola cosa mi colpiva, io lo so che la politica è molto formale fatta di molta forma, però devo anche rilevare che sostanzialmente avvalersi dell'articolo sette comma tre in questo momento storico e pretestuoso e anche in ritardo rispetto all'andamento dei lavori, tanto da sempre, da tutti, e anche attraverso le dichiarazioni di voto dal verbale, e attraverso gli atti presentati precedentemente è stato in carico riconosciuti da tutti la funzione di capogruppo svolta dal consigliere di progresso e libertà il consigliere Cristiano è vero che l'articolo sette comma tre e recita che: la comunicazione deve essere fatta per iscritto, oggi la nuova normativa Monti addirittura nella Usl ci vieta di inviare documenti per iscritto, ci si chiede di avvalersi della acclarata comunicazione, il regolamento che era mia intenzione modificare un anno fa., abbiamo un assessore che ha avuto il piacere di pigliarne visione una prima bozza., sicuramente questo è uno dei casi degli articoli che va cambiato ma non possiamo negare che sostanzialmente la comunicazione era più che acclarata un vizio di forma che era più che pretestuoso, si può riportare il livello politico sugli aspetti programmatici che ci apprestiamo ad affrontare anche per il bene del paese. Grazie

**Il presidente:** la parola al sindaco.

**Il sindaco:** buona sera a tutti, innanzitutto ringrazio il consigliere Umberto Cristiano per la fiducia che mi ha accordato, e non è una cosa di poco conto., come ho ringraziato nell'altro consiglio comunale il dottor Liguori, per quanto riguarda questa diatriba tra i due consiglieri comunali, io penso che sia una questione tutta interna al loro movimento, che non dovrebbe neanche interessare il consiglio comunale., dopo verrà comunicato l'esito al presidente del consiglio comunale o al sindaco e noi ne prenderemo atto., è una discussione tutta interna al movimento che ne ha piena

paternità., per quanto poi riguarda il termine scribacchino, non mi è piaciuto questo termine utilizzato da Umberto Cristiano mi dispiace ma non ci stava, quando uno esprime il pensiero se lo esprime o me lo faccio scrivere da un altro non significa nulla perché io sono convinto che il consigliere Umberto Cristiano quel volantino non lo ha scritto lui., lo ha scritto sicuramente un'altra questa una mia valutazione posso anche sbagliarmi., io sono convinto che conoscendo Umberto Cristiano., quando deve dire una cosa la dice in faccia., e non la manda a dire da un altro o scrivere da un altro., quindi io dico che l'estensore di un volantino sicuramente non è il consigliere Umberto Cristiano, perché lui abituata a dirle in faccia le cose., e non avrebbe aspettato 10 giorni per dire quelle cose., e quindi potrei usare anch'io questo termine improprio ..scribacchino..quindi io so che lui non è abituato a dire queste cose, poi per quanto riguarda ognuno si riempie la bocca a dire saremo vigili, controlleremo, io penso che noi verrà la troppa trasparenza e la troppa democraticità, rallenta a volte processi però io posso dire che questi due valori.. l'onestà e la trasparenza sono i due concetti che ci ispirano.. ribadisco il ringraziamento della fiducia del consigliere Umberto Cristiano a me personale. Grazie.

**Il presidente:** ci sono altri interventi? La parola al consigliere Reccia.

**Il consigliere Reccia:** brevemente, mi fa piacere che lo ha sottolineato anche il sindaco che questa diatriba all'interno del gruppo in qualche modo dovrebbe restare fuori da quella che è l'aula consiliare, non voglio utilizzare termini che in qualche modo io stesso l'altra volta ho chiesto di censurare, quale spettacolo, show, eccetera, però mi si darà atto che quello che è accaduto questa sera qui è un poco una mortificazione dell'ente è del consesso., e dell'importanza che l'ente, è il consiglio comunale significa dal punto di vista istituzionale e politico, voglio tuttavia passare oltre a quella che è una discussione che è stata ampiamente stigmatizzata dall'opposizione, e da me in passato dicendo che veniva detto tutto il contrario di tutto, ancora una volta succede in queste stesse aule che l'esperienza mi insegna quella di un anno e quattro mesi che forse non sarà nemmeno l'ultima., dobbiamo tuttavia mettere un punto su un fatto importante, e cioè che:La comunicazione del presidente del consiglio che chiede di cambiare la conformazione delle commissioni consiliari attesta ufficialmente nonostante quello che posso adire il consigliere Maisto o quando non lo dica il consigliere Marino che ufficialmente consiglieri Maisto e Marino sono all'interno della maggioranza. Quando poi il consigliere Filomena Bilancio diceva ditelo che siete entrati in maggioranza., è dall'altra parte si rispondeva che non erano entrati in maggioranza, dall'altra parte dico che se si debbono riformare le commissioni consiliari, e quindi c'è un atto ufficiale per cui effettivamente si è allargata la maggioranza questo ad un ulteriore testimonianza del fatto che è reale., finalmente un atto che voi siete entrati in maggioranza ci siete a pieno organico, condividendo le quelle che sono i programmi, le prospettive, la progettualità. Grazie

**Il presidente:** grazie al consigliere Reccia, la parola al consigliere Maisto

**Il consigliere Maisto:** ti confermo caro consigliere Reccia, il sindaco quando ha chiesto a tutti. non solo a me e al consigliere Roberto Marino di partecipare alla nuova amministrazione perché aveva delle difficoltà, noi abbiamo chiesto delle condizioni., abbiamo detto che venisse azzerata la giunta., abbiamo detto che venissero azzerate le commissioni., che ci fossero tutti consiglieri della vecchia maggioranza, queste condizioni ci sono per cui adesso noi facciamo parte di questa nuova maggioranza., grazie

**Il presidente:** la parola al consigliere Marino.

**Il consigliere Roberto Marino:** buonasera a tutti, grazie presidente, certe volte dà anche fastidio ripetersi, visto che il consigliere invece perennemente distratto forse per motivi suoi, mi sembra che sia io che il collega Maisto abbiamo chiarito ampiamente questa questione, che c'era una unità di intenti dettata da una vicinanza politica con l'attuale maggioranza., il programma che andremo a stabilire verrà in seguito., mi sembra che abbiamo aderito a una maggioranza politica, è non a una associazione segreta, non al KGB facciamo parte integrante di una maggioranza. Questo è tutto. I punti programmatici saranno chiariti in prossime riunioni di maggioranza, ci sarà un programma fattibile, conciso, con pochi punti da portare avanti, quindi non vedo motivi di polemica da parte del consigliere Reccia che come il solito tende a strumentalizzare questo consiglio comunale. C'era una discussione in atto, e con questo non voglio fare la cronistoria di quello che è successo il sindaco, ha aperto una crisi politica e con grande dignità e con grande chiarezza ha reso edotto il consiglio comunale ci sono state delle trattative politiche, delle consultazioni, dove il sindaco ha potuto avere anche il nostro sostegno., quindi non vedo motivi di polemica., per il momento credo di essere stato molto chiaro. Grazie

**Il presidente:**La parola al consigliere Landolfo.

**Il consigliere Landolfo:** buonasera a tutti, io non è che voglio fare il moralista però il sindaco giustamente ha richiamato i suoi, per guardarsi le cose loro in casa loro., come si dice lavarsi panni sporchi in casa e ha fatto bene dal mio punto di vista, caro consigliere Roberto Marino., noi non stiamo criticando se tu sé passato in maggioranza, o in minoranza, le tue scelte vengono prese in alto, però giustamente prima di fare una scelta si decidono le linee programmatiche poi si entra nella maggioranza, non è che prima si entra e poi si scelgono le linee programmatiche., io ho tutto ciò non lo voglio neanche sapere., spero che questa maggioranza di questo consiglio comunale che ha dato dimostrazione di stare non in un consiglio aperto, io penso che per i prossimi consigli comunali possiamo lavorare per il bene dei cittadini di Grumo è non perderci in chiacchiere inutili. Grazie

**Il presidente:** per una breve replica il consigliere Reccia.

**Il consigliere Reccia:** sarò particolarmente breve, caro consigliere Marino io non sono distratto, e quando utilizzo le

parole non le utilizzo a caso e spero di essere chiaro, io non ho detto che voi eravate entrati in maggioranza o non avevate annunciato la vostra entrata, io ho detto che il presidente del consiglio con la sua richiesta ha formalizzato e protocollato un passaggio in maggioranza, perché visto che sarà la sindrome che colpisce molti di quelli che siedono all'altro lato dei banchi, quello che si dice la mattina, non vale la sera io la invito a sentire e anche a leggersi bene tutto quello che ho detto, perché è stato protocollato, perché per me questa è l'unica certezza in questo momento visto che in un presidente consiglio comunale prima eravate entrati in maggioranza, e poi avete detto che non vi eravate entrati, poi a quello dopo avere detto che c'eravate entrati, quello che si dice dall'altra parte molte volte viene detto così tanto per dire, quindi io non sono affatto distratto, anzi sono molto preciso nell'utilizzare le parole e le cose che dico, io in questo momento detto tra le righe, se non sono stato abbastanza chiaro, visto che non chiedo molte delle cose che si dicono, perché poi diventa veramente la commedia degli orrori, io ho un atto certificato per altro non certificato da parte di chi doveva farlo ma da parte del presidente del consiglio. Grazie

**Il presidente:** la parola al sindaco

**Il sindaco:** nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Maisto è il consigliere Roberto Marino non hanno lasciato nessun dubbio di interpretazione. L'ultimo consiglio comunale è stato assorbente su tutto, basta che si legge nei verbali. Poi il presidente vuol darci i lumi

**Il presidente:** la parola al consigliere Roberto Marino.

**Il consigliere Roberto Marino:** grazie presidente, purtroppo io vorrei parlare di cose utili, oltre io a confermare che il consigliere Reccia, perennemente distratto dico una cosa ancora più grave e lo dico per il suo bene., perché non ha argomentazioni., perché già dal precedente consiglio comunale solo lui non se n'è accorto., se ne sono accorti tutti., i cittadini., gli altri consiglieri, ma lui non si è accorto che noi siamo passati maggioranza, oltre a essere distratto lo vedo anche nervoso, e questo nervosismo si evince dai suoi interventi sempre velenosi., interventi rognosi dettati dalla fatto di non avere argomentazioni., quando uno non ha argomentazioni fissa un obiettivo come il leone punta lo Gnu e lo deve uccidere, allora io dico caro consigliere Reccia invece di fare polemiche sterili, come ha detto il sindaco la politica del pollaio non interessa i cittadini., concentrati su altre cose, litighiamo sui problemi della città, e non del fatto se un consigliere può sostenere una maggioranza alla luce di una vicinanza politica., con il sindaco Grimaldi e io mi interfaccia non solo con una stima personale da anni, ma anche da una vicinanza politica., lei questa sera sembra che voglia scoprire l'acqua calda questo appartiene alla notte dei tempi. La invito cortesemente non ha argomentazioni, ora riprende la parola e farà il suo sproloquio su Marino e Maisto è facciamo questo tutta la serata. Credo che questo interessi a poco, concentriamoci sulle problematiche della città., e laddove lei dovesse incalzare la maggioranza su argomenti pregnanti saremo disponibili ad un confronto, noi ci vogliamo confrontare su queste cose, non solo le polemiche sterili o chi vuole esercitarsi ad arrampicarsi sugli specchi., io per il suo bene per il bene dei colleghi di opposizione la invita ad avere un atteggiamento più responsabile, di parlare di programma di idee di confronti anche aspri se vuole, Marco hanno una finalità diversa da una sterile polemica, e credo caro presidente anche se lui vi prenderà la parola io mi taccio su questo argomento, è spero questa sia l'ultima volta che sia intervenuto su questa polemica inutile. Grazie

**Il presidente:** non ci sono altre prenotazioni, prima di andare avanti con i lavori, voglio chiarire meglio lo spirito dell'iniziativa che ho assunto questa sera., le commissioni permanenti sono state ratificate nel secondo consiglio comunale, pertanto esistono., dal punto di vista giuridico possono tranquillamente andare avanti nei lavori, salvo la sostituzione della mia persona a termini di regolamento con la persona del consigliere Liguori, che facendo parte del mio stesso gruppo mi subentra nel momento in cui per incompatibilità rassegno le dimissioni dalle commissioni di cui faccio parte. Tuttavia nell'ultimo consiglio comunale è emerso chiaro, limpido, netto, questo allargamento della maggioranza uscita dalle urne da 10 consiglieri a 12 consiglieri, riducendo a quattro e i consiglieri della minoranza, personalmente per una questione di sensibilità mia propria ho ritenuto che questo nuovo assetto avrebbe determinato, così come determina una riduzione della rappresentanza delle minoranze in diverse commissioni permanenti., ho offerto al consiglio comunale una proposta, una soluzione., rispetto alla quale registro unicamente l'adesione al momento di consiglieri comunali della maggioranza., questo lo dico perché.. Le commissioni potevano restare quelle che sono., ed il segretario Generale può fornirci anche una interpretazione giuridica., ma da parte mia accolgo con favore la larga adesione che si è avuta al momento nella maggioranza, c'era soltanto la preoccupazione di garantire meglio la rappresentanza delle minoranze in commissioni., è ovvio che per raggiungere lo scopo è necessario che le dimissioni siano collettive, quindi mi farò carico di interpellare personalmente i consiglieri assenti questa sera., il consigliere Brasiello che per il tramite del consigliere Landolfo mi ha fatto avere notizie di un suo malessere che gli ha impedito di essere presente questa sera in consiglio comunale., nonché alla consigliera Filomena Bilancio., è là dove non ci sarà l'adesione un anime di tutti i consiglieri e chiaro che la mia proposta non andrà avanti e anche un solo consigliere, che ritiene di non aderire a questa soluzione impedisce di produrre l'effetto che io personalmente La stragrande parte della maggioranza si ha spiegava., noi andiamo avanti con le commissioni così come sono formate., mi auguro di aver chiarito il punto di vista della presidenza, e andiamo avanti con i lavori.. nomino gli scrutinatori che sono Maisto e Marino i componenti della maggioranza, e già l'altra volta ho nominato questi consiglieri come scrutinatori per la maggioranza, quindi questo è il momento più chiaro, per definire gli stessi maggioranza., mentre per la minoranza il consigliere Reccia anche questa sera. Andiamo avanti con l'argomento all'ordine del giorno non c'è l'approvazione del

verbale della seduta precedente perché non era ancora pervenuto nel momento in cui di urgenza ho convocato questo consiglio comunale.

**Il presidente:** primo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, prego il vicesindaco nonché assessore al bilancio di illustrare la proposta. È laddove non abbia subito delle sostanziali modifiche essendo stata integralmente letta già la scorsa seduta di consiglio comunale, la riterrei acquisita, salvo darci notizie e contezza del parere dei revisori contabili sull'argomento. Grazie

**L'assessore, al bilancio:** buonasera a tutti, lo scorso consiglio comunale ci siamo fermati appunto perché mancava il parere dei revisori contabili sul regolamento, imposto dal decreto legge 174 del 2012, abbiamo fatto richiesta al collegio dei revisori il quale esprime parere positivo all'adozione del regolamento previo ricevimento di alcuni suggerimenti su esposti.

**Il presidente:** allora rispetto alla proposta che il vicesindaco ha letto integralmente lo scorso consiglio comunale ci sono state delle variazioni? Ci sono state delle modifiche? Nessuna variazione o modifiche, e se può darci lettura della parte finale, è spiegarci caso mai e variata.

**L'assessore al bilancio:** allora., che le norme di rinvio è tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quando è dettato dall'articolo 10 del decreto-legge numero 201- 2011 così come convertito con modifiche della legge 214 del 2011.. dall'articolo quattro del decreto-legge 16 2012 così come convertito in legge 44 del 2012 questa era la cosa.

**Il presidente:** la ringrazio assessore e riteniamo per acquisita la proposta, quindi a verbale la proposta e apriamo la discussione sull'argomento all'ordine del giorno. Si è prenotato per un intervento il consigliere Liguori per 15 minuti grazie

**Il consigliere Liguori:** caro presidente, questa sera siamo qui ad approvare un regolamento che ha una vita un po' particolare, non è passato in commissione, è stato bloccato nello scorso consiglio comunale, bocciato nel precedente, e sul quale volevo fare rilevare alcune cose., non solo quelle poche uniche modifiche apportate rispetto alla precedente proposta di circa un mese fa, si ritrovano in una forma dell'articolo 17 al comma uno dove alla fine della frase e si aggiunge a condizione che ne sia data comunicazione all'ente, e nell'articolo 20 al quale si aggiunge il comma cinque che recita., le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso essere, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di IMU e su queste uniche ho poche modifiche effettuate per il resto e il regolamento IMU è uguale al precedente, io volevo chiedere all'assessore se questo gioco, rimborso compenso previsto nell'articolo 20 non provoca o può provocare in fase di costruzione del bilancio problemi., non c'è per caso la necessità di semplificare pochettino il tutto o siamo così virtuosi, c'è il rischio mi avvisò di inoltrarci in un labirinto tra compensi e rimborsi che rallenta a fatica il lavoro amministrativo, questa era la mia perplessità., avrei poi qualche cosa da dire sull'articolo 13 sull'articolo 19 sull'articolo 20 è sull'articolo 22., articolo 13 è aliquota ridotta al comma uno c'è qualcosa che non mi viene chiaro., l'apposita delibera del consiglio comunale cosa vuol dire... che poi dovremmo lì pronunciarci.. è poi lo stesso articolo recita per l'unità immobiliare di cui ai punti F e ai punti G però nella regolamento questi punti non li ho ritrovati F-G all'articolo 19 attività di controllo al comma tre si parla della destinazione dei maggiori proventi all'implementazione della struttura organizzativa., e io mi chiedevo: sono tasse pagate dai cittadini, è auspicabile tornare loro qualcosa? Perché non definire la destinazione dei maggiori proventi alla struttura organizzativa in funzione del 70% oppure 80% è lasciare un 20% per un fondo solidale, operano obiettivi a valenza sociale, o comunale., per quanto concerne l'articolo 20 i rimborsi., comma uno e comma due ho notato che sono previsti cinque anni., vorrei capire se questi sono previsti dalla normativa o abbiamo scelto noi., ma soprattutto mi chiedevo come mai non sono menzionate procedure interne atte a scongiurare il contenzioso., che spesso grava molto sull'ente, tipo il ravvedimento.. o procedure simili per quanto riguarda poi l'articolo 22 la riscossione coattiva, al comma due si parla di riscossione che può essere affidata a soggetti abilitati., non sarebbe il caso visto l'entità delle casse comunali., parlare di riscossione che deve essere affidata., e poi chi sono i soggetti abilitati? Nello stesso articolo si cita un decreto legislativo del 1997 non so se è stato sopperito da altri decreti legislativi, questa è una richiesta.. noi siamo in una fase molto delicata di costruzione del bilancio., pertanto sicuramente mi riserbo in virtù di queste riflessioni., osservazioni., è se poi l'assessore mi dà anche qualche risposta., mi riserbo nel prossimo anno di presentare una mozione indirizzata nel verso di queste riflessioni., perché mi rendo conto che sono riflessioni non sostanzialmente rilevanti ma giacché il nostro lavoro è quello di dare un contributo., uno per uno affinché possiamo migliorare tutti gli argomenti che vengono portati in questo consiglio comunale in questo verso indirizzano il lavoro futuro anticipando il voto favorevole per il lavoro fatto e per quanto dicevo, fase delicatissima è importante, chiudere gli argomenti, chiudere il bilancio per il bene della città. Grazie.

**Il presidente:** chiedo all'assessore ci può fornire i chiarimenti richiesti dal consigliere Liguori.

**L'assessore al bilancio:** innanzitutto vorrei fare qualche precisazione in merito alla aliquota IMU, e all'imposta municipale propria IMU non ci dimentichiamo che per l'argomento nuovo che stiamo trattando e per tutte le difficoltà che gli enti che i comuni stanno vivendo giorno dopo giorno per l'applicazione di questa imposta che io ritengo sia puramente una patrimoniale messa sui patrimoni immobiliari dei cittadini passando per il comune, dove il governo non ha avuto il coraggio di intervenire con una patrimoniale è intervenuto con questa tassa IMU tant'è che oggi ci troviamo in una fase esperimento tanto è vero che li IMU diventerà effettiva a partire dall'anno prossimo in merito a tutte le

osservazioni che il consigliere Liguori ha fatto del regolamento di io so benissimo che questo regolamento andava portato in commissione.. La prima fase è stata fatta e poi successivamente, le sopravvenute nuove norme hanno fatto così che come in uno stato confusionale del quadro normativo si è un attimo soprasseduto a questa oppressione di poter lavorare in modo più dettagliato ed dare un'impronta della volontà politica, per quello che poi possono essere i limiti consentiti dalla norma su questo regolamento tanto è vero che questo regolamento doveva essere approvato per la prima volta entro il 30 giugno la prima data di approvazione del bilancio, poi lo Stato il governo centrale dà la possibilità visto lo stato confusionario, addirittura cittadini di pagare questa aliquota IMU applicando l'aliquota base, quindi entro il 30 giugno hanno applicato l'aliquota base cioè quella del 4% del 10,70% lo Stato si è riservato poi la possibilità addirittura oggi di intervenire sull'aliquota che noi a breve andremo ad approvare addirittura entro il 10 dicembre. Con questo cosa voglio spiegare.. che nel momento in cui a livello nazionale c'è una confusione normativa io non so noi come dovevamo regolarci.. quindi io direi di considerare quest'imposta come un'imposta che noi oggi dobbiamo applicare per scongiurare quelli che sono i deficit comunali.. oggi avere il coraggio., e mi sono fatto una mia idea oggi non è tanto la dico da quello che noi andremo ad applicare quella del 10,60% che poi in effetti ci trova perfettamente in linea con quelle che sono le aliquote adottate quasi dal 90% dei comuni d'Italia ma la modalità di quest'imposta come viene applicata tant'è vero che noi ci troveremo a moltiplicare la nostra rendita catastale che certamente non l'abbiamo deciso noi macchie lo ha deciso il governo centrale che è di 160 è questo moltiplicatore fa aumentare la base imponibile in modo così esponenziale che poi applicandoci l'aliquota IMU rende questa imposta molto onerosa., io stavo leggendo un editorialista del solo 24 ore che stava dicendo che i sindaci in queste ore si sono trovati con il cerino in mano in effetti è vero., sino a ieri ci siamo ritrovati a dover rincorrere questa aliquota tant'è vero che nella prima bozza dello schema di bilancio questa aliquota. Invece del 10,60 era del 10 netto ma poi successivamente ci ha costretto di intervenire nuovamente sulla lingua da che poi alla fine è l'unica fonte di finanziamento per gli enti. Grazie poi al consigliere Liguori chiede se può spiegare un poco meglio qual l'articolo non aveva capito e io sono a disposizione.

**Il presidente:** chiedo al consigliere Liguori di articolare meglio la domanda, affinché l'assessore sia più esaustivo nella risposta.

**Il consigliere Liguori:** io premetto che ho fatto un excursus su quello che sarà il seguito la cosa fondamentale era questo articolo 13 al comma due dove si parla di unità immobiliari dei punti F-G di cui non ho riscontro nell'argomento, poi riguarda il comma cinque dell'articolo 20, mi chiedevo se per caso non ci andiamo ad impelagare in un gioco rimborso-compenso che affatica i funzionari, affatica la costruzione del bilancio... è dico questo perché lei assessore sa benissimo come è difficile arrivare a un bilancio., è lavorare su un bilancio, semplicemente per questo per snellire al massimo le procedure, sicuramente si dovrà fare un lavoro ulteriore su questo regolamento, sostanzialmente va bene, ma a questo lavoro non può essere fatto a mio avviso in questo contesto temporaneo., gli unici: anche per la correttezza dell'atto, quindi il comma due, comma 13-. Cioè si parla di punti F-G che non sono menzionati nell'atto. Grazie

**Il presidente:** ringrazio il consigliere Liguori, la parola all'assessore al bilancio.

**L'assessore al bilancio:** in questo regolamento., i punti F-G sicuramente richiamavano qualche casistica di qualche articolo, e poi successivamente è stata soppressa ed è rimasta la lettera F-G libera.

**Il consigliere Liguori:** io le facevo presente questo, per non andare a ratificare eventualmente un atto che poi avesse qualcosa che non va., noi siamo in una fase delicata di costruzione.,

**Il presidente:** allora., si sono prenotati sulla discussione dell'argomento il consigliere Landolfo, il consigliere Reccia., anche per tranquillità.. chi fa il lavoro che faccio io., è in questa aula ci siamo tre avvocati presenti., possiamo garantire agli astanti che si incontrano molteplici volte in legge del superfetazioni o dei riverberi che non inficiano l'atto lo rendono solo dal punto di vista della redazione legislativa oggetto di osservazione da parte della dottrina., il consiglio comunale che esercitano potestà legislativa a livello comunale, è chiaro che è chiamato a formare degli atti quanto più stilisticamente dal punto di vista legislativo quanto più corretti è possibile., è rispetta questa potestà che è conferita al consiglio comunale, i consiglieri comunali hanno potere è meno negativo rispetto a quelle che sono le bozze portate all'esame, potere e emendativa che va ad intervenire su una cattiva redazione della norma e la vanno a correggere., ecco la prossima volta mi auguro che se un consigliere comunale ha avuto la lungimiranza, la capacità, la possibilità di approfondire così come il consigliere Liguria ha approfondito il testo., il contributo dal punto di vista e emendativa può essere tranquillamente dato e ha accettato di buon grado.. questi piccoli refusi ritroviamo anche nelle leggi nazionali., e tuttavia ritengo che., se il segretario generale ci sarà di supporto., quello che ci apprestiamo ad approvare non è sicuramente elemento di validità dell'atto., se il segretario può a tal proposito confortarci sulla discussione. Grazie

**Il segretario generale:** sicuramente non è elemento di validità dell'atto, comunque è sempre possibile proporre un emendamento per portare formalmente il regolamento nella sua forma ottimale. Quindi se si vuole emendare Una imprecisione, o un refuso., Potete farlo. prima dell'approvazione. Grazie

**Il presidente:** quindi consentono al consigliere Liguori una breve replica, prima di dare la parola al consigliere Reccia e Landolfo.

**Il consigliere Liguori:** sarò breve, non era solo in merito a quello che potrebbe essere un refuso., sicuramente volevo capirci qualcosa in più nella mia premessa iniziale ho fatto anche la dichiarazione di voto., è ho detto atteso il momento storico di grande importanza nella costruzione del bilancio mi sarei riservato di presentare per il prossimo anno una mozione specifica su tutti i punti che ho elencato in merito al regolamento che sostanzialmente è estremamente

funzionale.

**Il presidente:** la parola per 15 minuti al consigliere Landolfo, prego

**Il consigliere Landolfo:** mi fa piacere che il consigliere Liguori ha portato un contributo su questo regolamento, o bozza come è stato detto., come ha detto l'assessore al ramo queste sono cose che se passavano per le commissioni consiliari avremmo avuto un confronto, per poter approfondire meglio il problema è poterlo discutere eventualmente modificarlo, ci sarà una normativa in via di sviluppo, è volta per volta si andava a integrare, oggi noi non possiamo prevedere gli sviluppi futuri se usciranno domani o tra 10 giorni, adesso andiamo ad approvare questa bozza che c'è stata portata in consiglio comunale., quindi io do atto all'assessore, voglio dirle che le commissioni svolgono una funzione importante, quindi dove si può correggere, si corregge.. Quindi io credo che gli argomenti così importanti per la città dovrebbero avere un passaggio obbligatorio, ma non perché uno vuole dare un veto., io sarei più contento se l'assessore non faceva una valutazione superficiale sull'argomento, quindi io credo che sono argomenti su cui bisogna andare cauti e valutare perbene nelle commissioni competenti.

**Il presidente:** la parola al consigliere Reccia.

**Il consigliere Reccia:** innanzitutto per capire che per l'ennesima volta abbiamo in consiglio comunale l'approvazione di un atto, deficiente. Deficiente sia nella sua stesura sia nella comprensione di una cosa stavo tanto. e in questo atto e lo trovo grosse difficoltà purtroppo non avendo partecipato né a riunioni di maggioranza né a eventuali commissioni dove sarebbe stato necessario far passare questo provvedimento., per far capire agli stessi consiglieri comunali è quello che si andava a votare. Visto il coacervo di leggi e di provvedimenti che si susseguono nel tempo, giusto anche per fare in modo che lo stesso consigliere comunale che si accinge a votare può capire le ragioni del perché un mese fa alcuni consiglieri comunali votavano contro, è forse questa sera voteranno a favore., per il consigliere Liguori può essere che quel refuso di stampa sia un refuso sia dovuto al fatto che c'erano degli articoli che i consiglieri che oggi voteranno a favore di questo provvedimento hanno tolto da quella prima stesura., i riferimenti a questi articoli., però in questo momento non voglio fare la parte del leone e non voglio che ci sia un ennesimo Gnu., detto questo dico che ci troviamo a distanza di un mese mezzo a votare un provvedimento con grande incertezza-. Per tutti i motivi che esponevo prima e che peraltro vedo lo stesso testo salvo qualche piccola modifica., è siamo qui ancora una volta dopo un mese mezzo può dare lo stesso provvedimento che è stato più volte presentato., deficiente e di alcuni suoi elementi., è che ancora una volta vedrà molti votare a favore, senza poi sostanzialmente motivare quella che è la decisione, e fortunatamente forse in questo lasso di tempo di un mese mezzo non si sono acquisiti diritti da parte di terzi, perché altrimenti ci saremmo trovati di fronte alla problematica, visto che non è stata possibile di pagare quella vecchia aliquota, e forse non c'è stata nemmeno la possibilità che terzi non abbiano acquisiti diritti in questo periodo., forse abbiamo scampato il pericolo che pure richiamava lo stesso dottor Liguori., cioè di ricorsi e contro ricorsi che potevano in qualche modo mettere in difficoltà lo stesso ente comunale, dico un'ultima cosa e cioè il fatto che mi farebbe piacere e quindi chiederei alla presidente di attenersi strettamente a quello che è il suo compito., per cui se tiene tanto., come anche io tengo tanto a capire alcune discussioni e ho molta voglia di confrontarmi, e quando in qualche momento io mi accaloro o è perché essendo particolarmente determinati argomenti., dicevo quindi vorrei che lei se sente così queste esigenze, di spogliarsi di questa sua veste di organo super partes per giustificare quelle che sono eventuali interventi, o giustificare determinate scelte può tranquillamente ritornare tra i banchi dal lato della maggioranza così da riavviare quel confronto che tanto veniva giudicato dall'altro lato, che tanto mi ha fatto piacere sviluppare nel corso dei primi 7-8 mesi di questa esperienza comunale, pertanto dicevo potrà tranquillamente accettare l'invito da parte mia che vi siano degli interventi che giustificano delle scelte di una parte di questo consiglio comunale, e in particolare quello della maggioranza, peraltro poi chiedendo anche l'intervento del segretario generale a conforto di quello che sono delle spiegazioni che forse non doveva dare lei., è comunque ringrazio che in qualche modo le ha dato.. dato che in qualche modo chiariscono.. poi per quanto riguarda la formazione delle commissioni il suo intervento era chiarissimo, e l'ho anche tanto apprezzato., l'ho così apprezzato ed era così chiaro che io ho detto da quello ricavavo la ufficialità di determinate scelte, non riuscendo a trovare una sicurezza in dichiarazioni diverse che si susseguivano e si susseguono tuttora. Grazie

**Il presidente:** ripeto quello che ho già detto prima, che rispetto alla nuova composizione della maggioranza, non doveva aspettare la mia proposta di questa sera perché l'altra volta ed immagino che lei era presente. A questo punto sono io che ho bisogno di fare chiarezza su delle affermazioni che mi riguardano, lei ha fatto delle affermazioni che mi riguardano, o che quantomeno riguardano un documento che io ho sottoscritto, quindi lei mi concede la possibilità di chiarire un mio documento, io non sono andato in soccorso dell'assessore ma bensì sono andato in soccorso dell'aula, tanto è vero che ho chiesto il contributo del segretario generale, e non del contributo al segretario quale un uomo di parte, l'ho chiesto di natura giuridica, per quanto riguarda la problematica della nuova maggioranza già lo scorso consiglio comunale in maniera chiara ho nominato scrutinatori della maggioranza i consiglieri Roberto Marino e Maisto non c'era bisogno dell'impulso di questa sera per cadere dalle nuvole. Grazie

**Il presidente:** La parola al consigliere Reccia.

**Il consigliere Reccia:** mi dispiace che proprio lei cade in qualche battuta, ma giustamente stando dall'altro lato anche lei in qualche modo si deve sfogare, io non cado assolutamente dalle nuvole, la mia è una provocazione e mi fa piacere che è stata raccolta, mi dispiace sia stata fonte di doverosa precisazione da parte sua, forse sono stato io poco chiaro,

dicevo che la questione, che è in qualche modo lei potesse svestire i panni di presidente, è ritornare nei panni di consigliere per affrontare determinate questioni a confrontarci nel merito, mi avrebbe fatto piacere ma era riferito semplicemente all'intervento che a mio modesto avviso sembrava in soccorso dell'assessore, ma poteva anche non esserlo., per quanto poi riguarda invece l'ufficialità della maggioranza e della minoranza era tutt'altra cosa, non la riguardava questa questione. La ringrazio

**Il presidente:** ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione., ci sono interventi per dichiarazione di voto? Non essendoci interventi per dichiarazione di voto dichiaro aperta la votazione sul primo punto all'ordine del giorno. Votiamo per l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU chi vota a favore., prima però di votare chiedo al segretario di procedere all'appello.

**Il segretario generale:** sindaco presente, Negro presente, Cristiano Umberto assente, Di Nola presente, Landolfo presente, Liguori presente, Campanile è presente, Chiacchio Tammaro presente, Roberto Marino presente, Reccia presente, Anatriello presente, Gervasio presente, Chiacchio Pietro presente, Di Bernardo è presente, Brasiello assente, Maisto presente, Bilancio assente, quindi sono solo gli assenti.

**Il presidente:** allora alzino la mano, i favorevoli al provvedimento.,..... contrari...2.. astenuti...0. Allora contrari Reccia e Landolfo, astenuti zero.. il consiglio comunale approva... votiamo anche per la immediata esecutività del provvedimento.... Favorevoli..... contrari...2.... astenuti....0..il consiglio comunale approva. L'immediata esecutività

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: 

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

VISTO l'art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la *fictio juris* di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del C.C., a titolo principale;

CONSIDERATO, che la novellata norma ha previsto apposite agevolazioni, per gli imprenditori che conducono direttamente il terreno;

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I. che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, "*purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU,

consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, individuando come titolo il diritto di abitazione;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

EVIDENZIATO altresì che il Comune può considerare abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

<b>CATEGORIE CATASTALI</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
<b>Fabbricati residenziali</b> (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
<b>Fabbricati di categoria catastale A/10</b> (uffici)	80
<b>Fabbricati del gruppo B</b> (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
<b>Fabbricati di categoria C/1</b> (negozi)	55
<b>Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7</b> (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
<b>Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5</b> (fabbricati di tipo	140

artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	
<b>Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale</b> (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
<b>Banche, assicurazioni</b> (categoria D/5)	80
<b>Terreni agricoli</b> condotti direttamente	110
<b>Altri terreni agricoli</b>	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

PRESO ATTO che la base imponibile dei fabbricati storici-artistici e da quelli inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati è abbattuta del 50%;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 30 giugno 2012;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 13 in parola, al comma 11 dispone: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente";

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24 ed F24 semplificato;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14,

comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può ridurre l'aliquota ordinaria dallo 0,76% fino alla misura dello 0,40% per le seguenti fattispecie:

- i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986),
- gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES),
- gli immobili concessi in locazione;

OSSERVATO che analogamente alle previsioni sopra illustrate è concesso al Comune di ridurre fino alla misura dello 0,38% l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, purché gli stessi non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*";

CONSIDERATO che, ai sensi della lett.e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), del medesimo articolo 59, al Comune era riconosciuta la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, nell'intento di ridurre l'aliquota da applicare;

RITENUTO opportuno, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta al Comune dalle norme sopra richiamate, non prevedere agevolazioni per le fattispecie non più disciplinate dall'art. 59 del D.Lgs. 446/97;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all'I.C.I.;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

RILEVATA altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica ai sensi dell'art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.09.2012, quest'organo ha respinto la proposta deliberativa di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), contenente il presente regolamento formato da n. 25 articoli e n. 2 tabelle allegate;

RITENUTO di dover riproporre il suddetto regolamento, attesa la necessità di poter disporre di uno strumento normativo che regoli le modalità procedurali ed operative di gestione dell'imposta, apportando alla proposta già bocciata dal Consiglio comunale, le seguenti modifiche:

All'art. 17, comma 1 alla fine, aggiungere: «, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore»;

All'art. 20, aggiungere il seguente comma: «5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU»;

CONSIDERATO, infine, che alla luce delle recentissime modifiche normative (art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012), il Collegio dei revisori dei conti è divenuto competente per la resa di un parere in merito alle proposte di regolamento inerenti l'applicazione dei tributi locali;

CHE con nota prot. n. 15244 del 24.10.2012 è stato richiesto al Collegio di esprimere il proprio parere sul regolamento di che trattasi;

Che con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 26.10.2012 al n. 15341, il Collegio dei revisori dei conti ha reso il proprio parere favorevole sulla proposta di regolamento per l'applicazione dell'IMU, previo recepimento dei suggerimenti dello stesso Collegio che, in particolare ha chiesto di introdurre, all'art. 2, tra i soggetti di imposta l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione familiare e all'art. 15 specificare che la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2012 è il 30 novembre 2012, ai sensi del disposto dell'art. 9 del D.L. n. 174/2012;

Ritenuto di accogliere i suggerimenti del Collegio, e quindi, di modificare il regolamento proposto, così come segue:

all'art. 2, comma 1, dopo la parola abitazione inserire «ivi compreso l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione familiare»;

all'art. 15, comma 4, sostituire «30 settembre 2012» con «30 novembre 2012»;

Tutto quanto sopra premesso:

### PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Igs.267/2000.

Addì 26-10-2012


IL CAPOSETTORE ISTRUTTORE  
dott. Raffaele Campanile



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Igs. 267/2000.

Addì 26-10-2012

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Raffaele Campanile





# **CITTÀ DI GRUMO NEVANO**

PROVINCIA DI NAPOLI

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Definizione di fabbricati e terreni
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile
- Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 7 – Soggetto attivo
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 9 – Quota riservata allo Stato

### **TITOLO II** **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 13 – Aliquota ridotta
- Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni

### **TITOLO III** **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 19 – Attività di controllo
- Art. 20 – Rimborsi
- Art. 21 – Contenzioso
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Arrotondamenti

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 – Norme di rinvio
- Art. 25 – Entrata in vigore

### **ALLEGATI**

- TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI
- TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di GRUMO NEVANO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

### Art. 2

#### Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ivi compreso l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione familiare, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### Art. 3

#### Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Art. 4

#### Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di GRUMO NEVANO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli

effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

## Art. 5

### Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale<sup>1</sup>.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

## Art. 6

### Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 5, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
2. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 5, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune<sup>2</sup>, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
3. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
4. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
6. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove

1 A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l'anno d'imposta 2012.

2 A tal fine dovrebbe rilevare l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-quadecies, comma 16.

fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

#### **Art. 7** **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di GRUMO NEVANO per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 8** **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale<sup>3</sup> con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

#### **Art. 9** **Quota riservata allo Stato**

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all'imposta municipale propria.
2. Sono esclusi dall'obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili:
  - i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo articolo 12;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
  - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari<sup>4</sup>;
  - gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati<sup>5</sup>;
  - unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento<sup>6</sup>;
  - immobili posseduti dai comuni nel loro territorio<sup>7</sup>;
  - casa coniugale assegnata all'ex coniuge<sup>8</sup>.
3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria dovuta al Comune.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.

3 Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), salvo diverso specifico intervento del legislatore.

4 Si veda l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

5 Si veda l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

6 Ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, così come modificato con D.L. 16/2012, "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

7 Si veda l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011.

8 Si veda l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Art. 10

#### **Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili<sup>9</sup>**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

### Art. 11

#### **Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
5. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
6. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

### Art. 12

#### **Abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
  - a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
  - b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione<sup>10</sup>;
  - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

<sup>9</sup> Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.

<sup>10</sup> Disposizione introdotta in sede di conversione dall'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012

- non risulti locata<sup>11</sup>;
- d) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata<sup>12</sup>;
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
- **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
  - **detrazione d'imposta**, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

#### Art. 13

##### Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b. alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo per le case popolari.
- \* 2. Per le unità immobiliare di cui ai punti f) e g) si applica la detrazione prevista dalla normativa nazionale e non trova applicazione l'obbligo di versamento della quota a favore dello Stato.

#### Art. 14

##### Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.
2. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
3. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta municipale propria per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti:
- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00,
  - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,
  - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

11 Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

12 Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

### TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

#### Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

#### Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di GRUMO NEVANO, corrispondente a E224.
2. Dal 1° dicembre 2012 i versamenti potranno essere eseguiti anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13, del D.L. 201/2011.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

#### Art. 17 Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

#### Art. 18 Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

## **Art. 19** **Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

## **Art. 20** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi legali su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro € 12,00.
5. **Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.**

## **Art. 21** **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

## **Art. 22** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di GRUMO NEVANO mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

## **Art. 23** **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 25**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

## ALLEGATI

**TABELLA 1**  
**CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE**

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =  
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =  
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110
Altri terreni agricoli	75	135

**TABELLA 2**

**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012**  
**FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;	per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;	per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;	per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11	

**A: COMUNE DI GRUMO**

**Da: COLLEGIO DEI REVISORI**

**Fax: 0818327242**

**Pagine: 2 INC. COPERTINA**

**Telefono:**

**Data: 25/10/2012**


**Rif.: PARERE SU REGOLAMENTO IMU**

**Cc:**

- Urgente     Per la revisione     Commentare     Rispondere  
 Riciclare

● **Commenti:** selezionare il presente testo ed eliminarlo o sostituirlo con testo personalizzato. Per salvare le modifiche al modello per utilizzarlo anche in futuro, scegliere Salva con nome dal menu File. Nella casella Tipo file scegliere Modello di documento. In seguito, per riutilizzarlo, sarà sufficiente scegliere Nuovo dal menu File, quindi fare doppio clic sul modello.

SI INVIA PARERE RELATIVO AL REGOLAMENTO IMU PROPOSTO



## Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Grumo Nevano

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Segretario Comunale

I sottoscritti Michele Frignola, Emanuele Cristiano e Paolo Tarantino revisori dei conti dell'Ente  
**Premesso**

- che il 24/10/2012 hanno ricevuto copia del regolamento IMU;
- che il DL 174/2012 ha ampliato i compiti dei revisori prevedendo l'emissione del parere in materia di regolamenti dei tributi;

**Considerato**

- Che il regolamento proposto risulta rispettoso dei dettami normativi nazionali;
- Che per meri fini di maggiore trasparenza si suggerisce di introdurre fra i soggetti d'imposta l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione familiare (art.2) e cambiare la data di presentazione della dichiarazione IMU al 30 novembre 2012 come previsto nel DL 174/2012 (art.15)


Tanto premesso e considerato,

**Esprime**

parere positivo all'adozione del regolamento previo recepimento dei suggerimenti su esposti.

Frattamaggiore, 25 ottobre 2012

Il Collegio dei Revisori



Michele Frignola  
Emanuele Cristiano  
Paolo Tarantino

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Angelo Campanile

f.to dott. Amedeo Rocco


---

---

PER COPIA CONFORME: 08/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Amedeo Rocco



---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/11/2012.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Amedeo Rocco